



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

Composta da

Dott.ssa Maria Teresa Spanu

Dott.ssa Maria Grixoni

Dott.ssa Cinzia Caleffi

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 159/2019 RG promossa da

A. domiciliata elettivamente in VIALE DIAZ 29
09125 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. MACCIOTTA GIOVANNI e
rappresentata e difesa dagli avv.ti STAJANO ERNESTO,
CAMPAGNANO ENRICO e MARANZANO GIUSEPPE in forza di
procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

domiciliati elettivamente in
presso lo studio dell'avv. DORE FRANCO che li
rappresenta e difende in forza di procura in atti

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 121/2019 del Tribunale
di Nuoro.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

Con sentenza n. 121/2019, emessa in data 25.2.2019, il Tribunale
di Nuoro, nel procedimento proposto dalle società appellate avverso
Abbanoa SPA, in accoglimento della domanda, dichiarava non
dovute le somme richieste da Abbanoa a titolo di "conguaglio delle
partite pregresse 2005 - 2011" con le fatture emesse in data 28

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 44fb70caa90dc45e23b798e8b719377 - Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed406



aprile 2016 e condannava Abbanoa SpA a restituire alle società Il Sole, la Sardegna, la Toscana e la Liguria le somme indebitamente ricevute, pari rispettivamente ad euro 36,18, euro 2.687,12 ed euro 412,74, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo, regolamentando le spese processuali sulla base della soccombenza.

Nel giudizio di primo grado, le parti attrici introducevano una azione di accertamento negativo del credito deducendo che erano titolari di distinti rapporti di utenza con Abbanoa Spa ed aventi ad oggetto il servizio idrico integrato; che avevano ricevuto nel maggio 2016 diverse fatture aventi ad oggetto il *"conguaglio partite pregresse 2005 - 2011"*, recanti la data del 28 aprile 2016; che non era dovuto alcunchè trattandosi di una *"inammissibile quota aggiuntiva del corrispettivo del servizio pagato dall'utenza nell'arco temporale 2005-2011"* estranea al rapporto contrattuale; che, in ogni caso, il relativo diritto, se dovuto, era colpito da prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.; che inoltre, quanto all'anno 2005, la convenuta Abbanoa non aveva svolto alcun servizio; che le società

avevano già corrisposto parte di quanto richiesto e, rispettivamente, gli importi di euro 36,18, euro 2.687,12 ed euro 412,74.

Le parti attrici chiedevano quindi, oltre all'accertamento negativo del credito di cui alle fatture del 28 aprile 2016, la ripetizione delle somme indebitamente versate ed, in subordine, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione.

Abbanoa si costituiva in giudizio eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. In particolare, deduceva che l'AEEGSI (l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici), con la deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR, aveva approvato il nuovo *"Metodo Tariffario Idrico"* e che successivamente, nel giugno 2014, il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito della Sardegna aveva emanato la Delibera 26 giugno 2014 n. 18, con la quale veniva approvata la quantificazione ed il riconoscimento dei conguagli relativi alle c.d. *"partite pregresse"*, autorizzando l'ente gestore ad effettuare la riscossione di detti conguagli per un importo complessivo di euro 106 milioni. Affermava quindi, che la richiesta di pagamento riguardava conguagli regolatori che non erano precedentemente stati presi in considerazione ai fini tariffari; che le tariffe applicate agli utenti del Servizio Idrico non erano oggetto di negoziazione, ma derivavano da specifici atti



amministrativi adottati dalle Autorità di settore, competenti *ex lege*; che non si era realizzato alcun effetto estintivo, in quanto la prescrizione decorreva, ex art. 1935 c.c., dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere; che, in ogni caso, era competente nella fattispecie in esame il giudice amministrativo, ex art. 133, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale gravato, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda formulata ritenendo che doveva escludersi il potere dell'AEESGI di applicare una integrazione tariffaria commisurata ai consumi già effettuati e che i provvedimenti di adeguamento delle tariffe idriche non potevano avere efficacia retroattiva, tenuto altresì conto che i criteri di determinazione della misura del conguaglio non erano stati espressamente pattuiti tra le parti.

Avverso tale decisione ha proposto appello Abbanoa deducendo che i) il Tribunale affermava erroneamente la giurisdizione del giudice ordinario mentre invece la controversia aveva ad oggetto non il rapporto contrattuale tra i singoli utenti ed il concessionario del servizio, bensì l'esercizio dei poteri regolamentari del settore demandati alle competenti Autorità amministrative, le cui delibere erano state meramente eseguite dal gestore Abbanoa e pertanto, le contestazioni formulate dagli utenti avevano per oggetto direttamente le valutazioni di carattere generale, tecnico-discrezionale definite a monte e rispetto alle quali il gestore procedeva esclusivamente alla ripartizione tra gli utenti, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. c) del d.lvo n. 104/2010; ii) il Tribunale fondava la pronuncia su di una non corretta lettura delle disposizioni che regolavano il sistema tariffario, ponendo in essere, in parte, una violazione e falsa interpretazione della normativa e degli atti regolatori di riferimento, ed in parte, un inammissibile sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali rese dall'Autorità di regolazione, in quanto, introdotto dall'AEESGI con la delibera n. 643/2013 un nuovo sistema tariffario, i costi sostenuti in precedenza dal Gestore – ma non considerati ai fini tariffari – erano stati inseriti in un nuovo sistema regolatorio e le cc.dd. partite pregresse sarebbero comunque confluite nella complessiva tariffa applicata all'utenza ed il gestore rimaneva del tutto estraneo alla determinazione della tariffa essendo unicamente chiamato a riscuoterla. Inoltre, gli atti amministrativi che prevedevano il recupero dei costi non violavano il principio di irretroattività ed il

primo giudice censurava condotte del gestore pienamente conformi alla normativa di riferimento ed ai provvedimenti adottati dalle competenti autorità di settore; iii) il Tribunale fondava l'illegittimità della pretesa di Abbanoa assumendo la violazione del generale principio di affidamento e della buona fede mentre le tariffe non erano oggetto di negoziazione ma derivavano da specifici atti amministrativi, che andavano ad integrare ex art. 1339 c.c. il regolamento di fornitura, non potendo peraltro Abbanoa neppure discostarsi da tali decisioni.

L'appellante ha chiesto altresì la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Gli appellati si sono costituiti resistendo all'appello di cui hanno chiesto il rigetto, insistendo in subordine, per la prescrizione della pretesa.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.

L'appello è infondato e pertanto, va rigettato.

Va innanzi tutto confermata la decisione impugnata in ordine all'affermata giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una controversia inerente canoni ed altri corrispettivi, sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto dispone l'art. 133 d.l.vo n. 104/2010 per cui *"sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"*. Gli appellanti, invero, agivano al fine di sentire dichiarare non dovute, o comunque prescritte, le somme imputate a titolo di conguaglio tariffario per gli anni 2005-2011 e pretese dal gestore del servizio in forza del contratto di somministrazione in essere tra le parti e delle fatture emesse nel 2016 nell'ambito di tale rapporto. L'azione ha quindi, per oggetto l'accertamento della dedotta illegittimità dei corrispettivi pretesi da Abbanoa relativamente ad uno specifico rapporto negoziale e quindi, diritti soggettivi di fonte contrattuale, rispetto ai quali non rileva il fatto che a tale fine sia essenziale una pregiudiziale indagine di tipo incidentale sugli atti amministrativi con cui sono stati determinati a monte i criteri per calcolare tali compensi.

Lamentano in particolare, gli utenti che la tariffa applicata da Abbanoa non è valida perché introdotta al di fuori di qualsiasi previsione contrattuale, senza alcuna specificazione dei relativi criteri di determinazione nonchè retroattivamente e comunque



perchè prescritta decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.

Non viene quindi, in considerazione il potere dell'Autorità di Ambito regionale di determinare le tariffe applicabili ma l'illegittimità della tariffa concretamente applicata al rapporto.

Per tali motivi, la domanda proposta non può che riguardare direttamente il rapporto contrattuale di somministrazione intercorso tra Abbanoa e l'utente ed in particolare la sussistenza del diritto di credito preteso dal gestore per il pagamento di ulteriori componenti tariffarie risalenti ad oltre cinque anni prima rispetto alle fatturazioni del 2016 e le modalità del conteggio relative mentre non vengono in considerazione le scelte tecnico-discrezionali dell'Autorità di Ambito ed il potere autoritativo della stessa di stabilire le tariffe applicabili al servizio idrico, se non in via incidentale.

Ciò posto, deve confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Non meritano accoglimento neppure gli ulteriori motivi di censura che strettamente connessi tra loro possono essere esaminati congiuntamente.

L'appellante si è doluta del fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la normativa di settore, ritenendo che le *cd partite pregresse* comporterebbero una illegittima tariffa integrativa correlata a consumi erogati in anni precedenti, quando invece non vengono in considerazione adeguamenti delle precedenti tariffe ma una regolamentazione a consuntivo dei rapporti di dare-avere, in quanto i costi sostenuti rappresentano da sempre una componente fondamentale del sistema tariffario. Ha sostenuto quindi, Abbanoa che non si è realizzata alcuna efficacia retroattiva degli atti amministrativi adottati in materia e l'ente gestore si è limitato a dare applicazione ai provvedimenti assunti legittimamente dagli enti preposti. Né infine, è ravvisabile alcuna violazione del generale principio di affidamento e della buona fede in quanto le tariffe non sono oggetto di negoziazione ma derivano da specifici atti amministrativi, che vanno ad integrare ex art. 1339 c.c. il regolamento di fornitura, non potendo peraltro Abbanoa neppure discostarsi da tali decisioni.

Orbene, innanzi tutto deve evidenziarsi che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2008, *"la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione*



commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza". In particolare, la Corte Costituzionale ha altresì rilevato nella citata sentenza che "L'unitarietà della tariffa impedisce, infatti, di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale. E ciò perché il legislatore, per la remunerazione delle varie componenti del servizio idrico integrato, non ha istituito tariffe distinte, ma ha concepito la tariffa di detto servizio come un tutto unico, nell'ambito del quale la suddivisione in quote risponde solo all'esigenza di una più precisa quantificazione della tariffa stessa, che tenga conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare. L'armonia di un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato, costruito unitariamente dal legislatore sull'esistenza di un nesso sinallagmatico, sulla sufficienza di un contratto di utenza ai fini della nascita dell'obbligo di pagamento e, perciò, su una tariffa unica, sarebbe, in conclusione, lesa dalla previsione, quale mezzo di finanziamento, di un prelievo coattivo, la cui ratio confliggerebbe ingiustificatamente con la logica unitaria sopra detta, in quanto introduce un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione".

La Suprema Corte ha poi reiteratamente ribadito tale natura affermando che "La tariffa del servizio idrico integrato non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale" (vedi Cass. n. 24312/2014).

Pertanto, se è vero che i conguagli necessari al recupero dei costi approvati e relativi alle annualità precedenti (peraltro nel caso di specie, pretesi solo nel 2016 per il periodo dal 2005 al 2011) rientrano indubbiamente tra le componenti di costo del servizio idrico e vanno, quindi, a formare le tariffe applicabili al servizio (perché altrimenti determinerebbero una illegittima forma di prelievo coattivo non correlata alla prestazione), va condiviso quanto statuito nella decisione impugnata relativamente al fatto che le integrazioni tariffarie non possono che valere per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato, poiché al contrario, operando le modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si realizza, nell'ambito



del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi (vedi Cass., n. 6942/2004) e dall'altro, comunque, una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito *ex post* dopo avere dato esecuzione al contratto con la somministrazione della fornitura. Inoltre, è appena il caso di rilevare che configurando i conguagli in esame quali componenti del costo del servizio (come dedotto, peraltro, dalla stessa parte appellante), è del tutto evidente che le somme pretese a tale titolo dall'ente gestore solo nel 2016 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione in essere con l'appellato per i consumi relativi al periodo 2005-2011 non possono che riguardare diritti di credito ormai prescritti per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto trattandosi di componenti del corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio idrico non può farsi decorrere il termine prescrizione dalla data della delibera dell'Ente competente che in concreto, ha determinato "monetariamente" l'entità del conguaglio stesso ma dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere dall'ente gestore e quindi, dal momento di erogazione della fornitura.

L'appello va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 37/2018 secondo lo scaglione di valore della causa e senza la fase istruttoria, considerata infine l'identità di posizione processuale degli appellati e quindi, delle questioni di fatto e di diritto esaminate.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE**

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto da Abbanoa SPA e conferma la sentenza n. 121/2019 emessa dal Tribunale di Nuoro il 25.2.2019.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata che liquida in complessivi euro _____, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.



Sentenza n. 499/2019 pubbl. il 08/11/2019
RG n. 159/2019

Sassari, 8/11/2019

Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu

Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi

Firmato Da: SPANU MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 44fb70caa90dc45e23b798e8b719377 - Firmato Da: CALEFFI CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a0d8b3de59c1b056da9a27152ed409

